

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 59, comma 7, e 60, comma 11, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);

Visto l'articolo 100 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, come da ultimo modificato dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13125 del 20 novembre 1998, avente ad oggetto "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti";

D E C R E T A

di emanare il Regolamento di esecuzione recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della Giunta provinciale
Avv. Carlo Andreotti

omissis

CAPO III INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 11

Attività temporanee

1. La tutela dalle forme di inquinamento acustico non si esercita nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette per le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.

2. Lo svolgimento di attività temporanee - quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico - può essere autorizzato dal comune anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. In tal caso, il comune prescrive l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche e individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attività.

3. Il comune può autorizzare il superamento dei limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ai fini dell'esercizio e dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di manifestazioni in occasione di festività, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per

ridurre al minimo il disturbo ed eventualmente determinando fasce orarie entro le quali possono essere esercitati tali servizi e manifestazioni.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, i comuni possono emanare norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 12

Zonizzazione acustica

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 60, comma 10, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nella prima applicazione dell'articolo 60 della predetta legge provinciale n. 10 del 1998 i comuni provvedono alla zonizzazione acustica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Serie - Linee guida 1/1998) ed alle eventuali direttive fornite dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

2. In osservanza del termine stabilito dal comma 1, la zonizzazione acustica può essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti. Detti piani stabiliscono, in correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente trasmette ai comuni copia delle linee guida predisposte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e richiamate al comma 1.

Art. 13

Progettazione degli edifici

1. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici restano applicabili le norme tecniche stabilite dall'articolo 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, nonché dagli articoli 14, 15 e 21, comma 2, del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.. Fermo restando il carattere orientativo dei contenuti

di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., la relazione acustica prevista dalle citate norme deve attestare l'avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.

2. Le disposizioni citate al comma 1 si applicano esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione, alle ristrutturazioni e agli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove.

3. La realizzazione degli interventi soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, in assenza della relazione acustica o in difformità a quanto in essa contenuto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 14

Tecnico competente in acustica

1. I soggetti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998, che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, devono presentare domanda all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, mediante apposito modulo predisposto dalla medesima.

2. La domanda deve essere corredata da:

- a) un curriculum professionale che descrive dettagliatamente l'attività professionale svolta nel campo dell'acustica ambientale, riportante eventuali pubblicazioni, perizie, relazioni tecniche e quant'altro ritenuto utile a comprovare lo svolgimento delle suddette attività;
- b) copia autentica del titolo di studio;
- c) autocertificazione, volta a documentare l'attività di tecnico competente, da presentarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante:

1) il tipo di prestazioni rese;

2) l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;

3) la data di inizio e di conclusione delle singole attività.

3. La valutazione delle domande è effettuata, entro sessanta giorni dal ricevimento, da una commissione costituita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, composta da un Dirigente dell'Agenzia, da un docente universitario esperto in materia, nonché da due funzionari dell'Agenzia medesima. Con il medesimo provvedimento, il Direttore disciplina le modalità di funzionamento della commissione.

4. I tecnici competenti in acustica, riconosciuti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini dell'esercizio delle attività ai sensi del presente articolo nel territorio della provincia di Trento, comunicano preventivamente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente copia conforme dell'atto di riconoscimento adottato dalle altre Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

5. In esito alle valutazioni di cui al comma 3 e alle comunicazioni di cui al comma 4, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente forma un apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, abilitati ad esercitare nel territorio della provincia di Trento, curandone periodicamente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15

Adeguamento di atti

1. I provvedimenti e gli atti emanati in base al regime normativo previgente alla data di entrata in vigore dell'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono ridefiniti, d'ufficio o su richiesta degli interessati, in base alla disciplina stabilita dal precitato articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 o dal presente regolamento, ove gli stessi non siano stati ancora integralmente eseguiti.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60, comma 9, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

omissis